



Assessorat de l'Éducation
de l'Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

<

VADEMECUM

PER LA PREDISPOSIZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE EQUIPOLLENTI

ESAMI DI STATO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

A.S. 2018/2019

Introduzione

Considerata la necessità di individuare obiettivi validati da tutte le IISS della regione, per attribuire al termine *equipollenza* un significato condiviso ed uniforme, alla luce della vigente normativa e della formazione recentemente realizzata si è ritenuto importante redigere il presente vademecum per supportare le scuole nella realizzazione di un percorso ordinario riferito agli alunni con disabilità.

Considerato che la valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento e che questo vale anche in caso di disabilità, si vuole qui sottolineare il principio che gli insegnanti sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno il compito di valutare i risultati dell'azione didattico-educativa. Naturalmente la valutazione degli apprendimenti degli studenti con disabilità va riferita sempre alle loro potenzialità ed alla situazione di partenza, definite nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento: per loro si useranno quindi delle scale valutative riferite non a parametri standard, ma a quanto predisposto per loro nel Piano Educativo Individualizzato

SDV/SSD iMac:Users:claudio:Downloads:Vademecum prove equipollenti VDA.doc

Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili
Assessorat de l'Éducation, de l'Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse
Dipartimento Sovrintendenza agli studi
Département Surintendance des écoles

Ufficio Supporto all'Autonomia Scolastica
Bureau du soutien à l'autonomie scolaire

11100 Aosta (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans

11100 Aosta (Ao)
via Saint-Martin de Corléans, 250

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it

che, se necessario, può/deve essere aggiornato in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. Vale la pena ricordare che nella scuola secondaria di secondo grado una eccessiva differenziazione della progettazione può compromettere la validità del titolo di studio e che se invece gli studenti con disabilità seguono la stessa programmazione della classe, le competenze da valutare sono le stesse ma possono variare criteri e metodi (art.7, c.2, D.Lgs 66/17): valutare le stesse competenze non significa necessariamente dover adottare gli stessi criteri di valutazione.

Per garantire una realizzazione coerente ed efficace del curriculum scolastico equipollente occorre pensare ad una progettazione a ritroso del curriculum stesso, partendo dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente e dai quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato conclusive del secondo ciclo di istruzione.

Il percorso a ritroso si concretizza nella individuazione di tre fasi chiave, tra loro connesse:

1. identificazione dei risultati di apprendimento che si intende sviluppare attraverso l'intero percorso formativo, in termini di saperi come strumenti culturali per interpretare e agire sulla esperienza reale;
2. determinazione delle evidenze o performance per la verifica del livello di comprensione profonda raggiunto dagli studenti;
3. pianificazione, anno per anno, del percorso didattico/formativo che si intende realizzare per sviluppare i risultati di apprendimento attesi in termini di competenze.

La progettazione deve valorizzare le capacità dello studente evidenziate nel profilo dinamico-funzionale in modo da raggiungere *globalmente* (OM 90/2001, art. 15, comma 3) le competenze dei PECUP, delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

“*Globalmente*” significa che possono anche esserci singoli elementi della programmazione difformi o ridotti, ma che comunque il Consiglio di classe ritiene, nell'insieme, il percorso personalizzato valido per il diploma, considerando le competenze previste all'esame finale (Fogarolo e Onger).

Obiettivi minimi

In precedenza per obiettivi minimi si intendevano le prestazioni attese per ottenere la sufficienza e non quelle relative alla pianificazione degli obiettivi da raggiungere, sostanzialmente analoghe a quelle richieste al resto della classe, altrimenti si sarebbe trattato di programmazione differenziata. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 62/17, però, il significato del termine “differenziato” è stato stravolto, considerandolo come sinonimo di “diverso”, ossia personalizzato, e quindi applicabile a tutti gli studenti con

disabilità, distinguendo di conseguenza tra “differenziato equipollente” e “differenziato non equipollente”. La personalizzazione dei metodi può offrire in molti casi la possibilità di intervenire efficacemente per rendere più equa la valutazione degli apprendimenti, anche quando le competenze da valutare sono sostanzialmente le stesse (v. art. 9 DPR 122/09); rientra pertanto nella modalità di valutazione anche la possibilità di programmare le verifiche e concordare le date, diluire o ridurre in modo opportuno i contenuti da studiare.

Se le competenze da valutare sono sostanzialmente le stesse della classe, non significa che le verifiche debbano essere identiche né che debbano essere proposte allo stesso modo: è indispensabile pertanto specificare nel PEI modalità e criteri di valutazione, in modo da poter verificare se gli obiettivi minimi sono stati raggiunti: programmare per obiettivi minimi non significa quindi che lo studente debba essere valutato come gli altri ma le modalità di valutazione vanno definite in modo che lo studente possa dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato nella sua disabilità.

Le personalizzazioni possibili riguardano anche la definizione dei metodi (per esempio come si valuta, con quali tipi di verifiche, con quali supporti, in quali tempi...) ed i criteri (qual è la prestazione attesa per la sufficienza e per gli altri voti numerici, quali altri fattori considerare: l'impegno, lo sforzo, i contenuti più della forma...) che, si ribadisce, vanno sempre e comunque definiti nel PEI. Mentre gli obiettivi minimi afferiscono soprattutto ai criteri di valutazione (che devono sempre essere chiari prima della verifica), l'equipollenza è riferita sia alle competenze che alle modalità di valutazione.

Prove Equipollenti - Esame di Stato (art.20 del D.Lgs 62/17)

Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame (O.M. n. 252/2016 art. 22).

Le prove equipollenti sono una modalità di verifica-valutazione che accompagnano la realizzazione del PEI curricolare lungo tutto il percorso scolastico e non possono rappresentare una modalità episodica dell'Esame di Stato. Quindi la prova equipollente finalizzata all'Esame di Stato rappresenta anch'essa una prova dal valore conclusivo “di un percorso equipollente” stabilito dal PEI curricolare e dalle prove di valutazione equipollenti somministrate durante l'intero anno scolastico e negli anni scolastici precedenti, consentendo inoltre al Consiglio di classe di avere un archivio di simulazioni da cui trarre quelle più significative da allegare al documento del 15 maggio.

All'Esame di Stato diventa rilevante il concetto di equipollenza, perché è direttamente collegato al rilascio del diploma. Una prova equipollente può essere diversa (nei contenuti,

compreso quindi il numero dei quesiti, ma anche nella modalità di svolgimento) ma deve essere idonea a *“verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame”*, come dice la normativa.

E’ quindi opportuno precisare che la programmazione personalizzata porta al diploma se il Consiglio di classe delibera che in base ad essa l’alunno può raggiungere una preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dalla programmazione della classe, o almeno ad essa globalmente corrispondente (art. 15, c.3 OM 90/2001). L’art.20, c.2 del D.Lgs.62/17 prevede all’Esame di Stato prove differenziate per i candidati con disabilità che *“ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione”*.

Documenti da presentare e aspetti da specificare

Allo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti il Consiglio di Classe predispose per la Commissione d’Esame i seguenti documenti riservati (per l’Esame di Stato da allegare al Documento del 15 maggio:

- relazione di presentazione dello studente;
- simulazioni delle prove d’esame e relative griglie di valutazione, il tutto in coerenza con quanto programmato nel PEI, a disposizione della CdE e reperibile nel fascicolo personale dell’alunno. Per evitare fraintendimenti, è necessario specificare nella Relazione di presentazione i seguenti punti:
 - a) per quale tipo di prova è richiesta l’equipollenza: prove scritte, grafiche, pratiche, orali;
 - b) quale tipo di prova equipollente è richiesta, con quale linguaggio, con quali mezzi, con quali modalità, con quali contenuti;
 - c) eventuali tempi più lunghi;
 - d) quale tipo di assistenza è richiesta: per l’autonomia alla persona, per l’autonomia “didattica”, per la comunicazione.

Tipologie di Prove Equipollenti	Descrizione delle Prove Equipollenti	Annotazioni normative e di buone prassi
Prove tradotte in linguaggio Braille o trasmesse in formato audio e /o testo	Le prove sono trasmesse dal MIUR per gli alunni non vedenti. Per gli alunni ipovedenti i testi delle prove scritte sono trasmessi dal Ministero in conformità alle richieste	La prova ministeriale tradotta in Braille deve essere richiesta al Ministero



	delle singole scuole che indicano, al SIDI, la tipologia del carattere, la dimensione del carattere e l'impostazione dell'interlinea	
Prove svolte con mezzi diversi	Le prove sono trasmesse dal MIUR e sono svolte dagli alunni con mezzi diversi quali: - computer con sintesi vocale - lettura ad alta voce dell'insegnante di sostegno - dettatura a voce alta dell'alunno all'insegnante di sostegno che scrive per suo conto - strumenti braille per la scrittura (che possono risultare rumorosi) Se lo svolgimento della prova necessita di una postazione fuori dall'aula rispetto a quella in cui lavorano tutti gli altri alunni, la Commissione predispone la vigilanza necessaria.	L'adozione di mezzi diversi deve essere abitualmente in uso nel corso della normale attività scolastica
Prove svolte con modalità diverse	Le prove sono inviate dal MIUR e la Commissione d'Esame le "traduce" in domande aperte e/o chiuse.	È bene evitare di: - proporre una prova parziale rispetto a quella ministeriale - fare attendere l'alunno disabile mentre i compagni iniziano a lavorare
Prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MIUR	Le prove sono predisposte dalla CdE su indicazione del CdC (Relazione di presentazione all'esame-Prove Simulate-PEI). I contenuti sono diversi rispetto alle prove Ministeriali ma devono accertare che il livello di preparazione sia conforme agli standard formativi del corso di studi scelto o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti	È opportuno che questa prova vada preparata, dopo aver letto la relazione di presentazione all'esame, con l'ausilio dell'insegnante di sostegno, in qualità di personale esperto. Le prove devono essere conformi a quanto svolto durante l'anno e riportato nei documenti presentati alla CdE riguardo a contenuti, modalità, assistenza e tempi. Considerato il lungo tempo necessario alla predisposizione di alcune prove, si pensi alla prova scritta di italiano, il CdC può proporre alla CdE di esaminare due o più esempi di prove preparate dal CdC ed esemplificative del percorso scolastico svolto.
Colloquio	Il colloquio si può realizzare con: - prove scritte - test - uso di strumenti o tecnologia - operatore che medi tra	Il colloquio deve essere conforme a quanto svolto durante l'anno e riportato nei documenti presentati



	il candidato e l'esaminatore (docente di sostegno-assistente-esperto...)	alla CdE.
--	--	-----------

La scelta delle tipologie di prova equipollente è esplicitata nella voce "Indicazioni per le prove d'esame" della Relazione di presentazione all'esame dell'alunno disabile.

Tempi più lunghi		
Prove scritte, grafiche e colloquio	Salvo casi eccezionali, i tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami (Art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 323/1998)	Potrebbe essere preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in più giorni.
Presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione		
Autonomia alla persona Autonomia "didattica" Autonomia alla comunicazione	L'assistenza per l'autonomia alla persona (andare in bagno, mangiare, bere ecc.), è prestata durante l'anno da un assistente appositamente nominato: bidello, familiare, accompagnatore ecc. L'assistenza per l'autonomia "didattica" e la comunicazione, lettura e/o traduzione di un testo in linguaggio comprensibile, dettatura di un testo, consultazione di vocabolari ecc., è svolta durante l'anno dall'insegnante di sostegno, dal docente curricolare, dall'assistente alla comunicazione ecc.	Le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico. Se l'alunno durante l'anno scolastico è seguito da più docenti di sostegno, le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una: il docente di sostegno presente alla prima prova può essere diverso da quello presente alla seconda prova o al colloquio (D.M. n. 170/1995). Dal momento che le figure che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico, è possibile la presenza di più figure contemporaneamente (es: insegnante di sostegno e assistente alla comunicazione o all'autonomia ecc.)
Valutazione		
La valutazione dell'alunno è effettuata sulla base dei criteri definiti nei documenti presentati alla CdE		

(PEI – Relazione di presentazione all'esame) e nel rispetto della normativa vigente. Se l'alunno ha un PEI con obiettivi della classe o "obiettivi minimi", è ammesso a sostenere le prove d'esame comuni o equipollenti e consegue il Diploma con valore legale.

Bibliografia/Sitografia

- D.lgs 62 e 66 del 2017
- F. Fogarolo, G. Onger, "Inclusione scolastica: domande e risposte", Erickson, 2018
- Quadri di riferimento 2018: <https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018>
- C. Scapin, a cura di, "Vademecum prove equipollenti", 2019
- C. Scapin, a cura di, "Esame di Stato secondo ciclo- prove equipollenti", 2019
- O.M. 205/2019: "Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie-a.s.2018/2019", art. 21 " *Esame dei candidati con DSA e BES*".